

Associazione "CIRCOLO ACLI S. MARIA LAVAGNA - aps"

IL SINDACATO
(Giuseppina Tedone)

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
"CIRCOLO ACLI S. MARIA LAVAGNA - aps" di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di *governance*, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000, e con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ha trovato rinnovata espressione nelle Reti associative di cui all'art. 41 del decreto sopra citato.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. aps l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. aps impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede a LAVAGNA (Ge) in Corso Genova 131
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'associazione, unitamente alle A.C.L.I. aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare

Art. 5 – VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle - attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle A.C.L.I. aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2. Possono assumere la qualità di socio, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle A.C.L.I. aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, sempreché tale facoltà sia contemplata dallo Statuto e dai Regolamenti delle A.C.L.I. aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.
- 6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 I soci hanno il diritto:
- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
 - di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;

investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenni.

Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. aps qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps.
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - La Presidenza;
 - Il Presidente;
 - L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
 - Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 5.2 possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle A.C.L.I. aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione.
- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della

- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle ACLI, ove costituiti;
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

- 11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.
- 11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i *quorum* per l'eventuale approvazione.
- 11.8. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

Art. 12 – PRESIDENZA

- 12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.
- 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 12.3. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita in quattro anni.
- 12.4. La Presidenza è composta:
- a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
 - b. senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, conformi alle disposizioni che siano definite dalle ACLI aps in base allo Statuto ed ai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

In presenza di soci aps, questi possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di soci associativi diversi dalle aps, questi possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli amministratori espressione dei soci aps.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;

Lucio Fedrino

- d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.
- 13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.
- 13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
 - sia indicato il nome del candidato Presidente;
 - copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.
- 13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:
- firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
 - cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
 - predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
- 13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 – SCIoglimento

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e graduata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.